




PIANO TERRITORIALE DELLA VALLE DI FIEMME



Piano stralcio del commercio NORME DI ATTUAZIONE

Febbraio 2015

Piano Stralcio anticipato del PTC riguardante
la Pianificazione Urbanistica del settore Commerciale

Redatto a cura dell'Ufficio Urbanistico della Comunità della Valle di Fiemme

Estensori:

arch. Massimo Pasqualini, facilitatore della PAT

geom. Giuliano Guadagnini, responsabile dell'Ufficio Urbanistico della Comunità

geom. Walter Mattevi, a disposizione dal Servizio Urbanistico della PAT

PIANO TERRITORIALE DELLA COMUNITÀ - STRALCIO ANTICIPATO PER LA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE.

INDICE

Introduzione

Art. 1 - Riferimenti normativi

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Obiettivi

Art. 4 - Criteri generali di insediabilità degli esercizi commerciali e rinvio

Art. 5 - Zone in cui è ammesso l'insediamento di grandi strutture di vendita

Art. 6 - Valorizzazione commerciale dei centri storici

Art. 7 - Criteri per l'insediamento del commercio all'ingrosso

Art. 8 - Parametri urbanistici e standard di parcheggio per grandi strutture e centri commerciali

Introduzione

Il piano territoriale della comunità adotta, precisando alcuni effetti ambientali e territoriali, le norme contenute nella LP 30 luglio 2010, n. 17 in conformità ai criteri che la Giunta provinciale stabilisce con deliberazione n. 1339, di data 1 luglio 2013, alla cui osservanza i Comuni sono comunque obbligati.

Prendendo atto dallo studio di valutazione integrata territoriale che, per la Comunità della valle di Fiemme non sono necessarie né utili grandi superfici di vendita al dettaglio, si inserisce esplicitamente questa indicazione nella normativa del piano, più altre generiche indicazioni riguardanti l'armonico inserimento e calibrato assetto delle reti di vendita nel contesto insediativo locale.

Articolo 1 Riferimenti normativi

1. Le seguenti norme fanno riferimento:

- alla legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale";
- ai Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, come previsti dall'articolo 13 della legge provinciale 30 luglio 2010, n.17 e dai criteri approvati dalla Giunta provinciale con Deliberazione n. 1339 di data 01 luglio 2013;
- alla legge provinciale 4 marzo 2008, n.1 "Pianificazione urbanistica e governo del territorio";
- alla legge provinciale 27 maggio 2008, n.5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale".

Articolo 2 Definizioni

1. Come previsto dalla legge provinciale 30 luglio 2010 n.17 e dai criteri di attuazione, per questa comunità in cui i paesi non superano la soglia dei 10.000 abitanti residenti, si intendono:

- per "esercizi di vicinato" gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati;
- per "medie strutture di vendita" gli esercizi con superficie superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati;
- per "grandi strutture di vendita" gli esercizi con superficie superiore ai limiti dimensionali delle medie strutture di vendita;
- per "centro commerciale al dettaglio" una grande struttura di vendita, nella quale almeno due esercizi commerciali al dettaglio sono inseriti in una struttura, anche fisicamente discontinua, a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni o spazi di servizio coperti o scoperti gestiti unitariamente;
- per "commercio all'ingrosso" l'attività svolta da chiunque acquista professionalmente merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.

Articolo 3 Obiettivi

1. Come previsto dalla legge provinciale 30 luglio 2010, n.17 l'apertura di grandi strutture di vendita è consentita, in coerenza con la disciplina e con gli strumenti di pianificazione in materia di urbanistica e di ambiente, in relazione ai principi di tutela ambientale, di salvaguardia del territorio, di tutela della qualità della architettura, anche ai fini della valorizzazione del paesaggio, di coerente e sostenibile pianificazione urbanistica, di tutela dei destinatari dei servizi e dei consumatori, nei limiti riportati al successivo articolo 5 e nei commi seguenti del presente articolo.
2. L'apertura di grandi strutture di vendita è consentita nel rispetto dei Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, che considerano i parametri relativi al contenimento dell'impatto territoriale ed ambientale delle strutture di elevata dimensione, nonché la promozione della qualità del territorio, del tessuto urbano, dei centri storici, le esigenze di tutela dell'ambiente dagli inquinanti e la tutela della salute, tenendo conto degli obiettivi strategici del Piano Urbanistico Provinciale.
3. Secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge provinciale 30 luglio 2010 n.17, la Comunità di Valle provvede alla eventuale localizzazione delle grandi strutture di vendita, aventi superficie inferiore ai 10.000 metri quadrati, attraverso l'approvazione del Piano territoriale della Comunità, anche per stralci. Il Piano territoriale provvede, per le parti di relativa competenza, ad integrare le norme provinciali.

Articolo 4 Criteri generali di insediabilità degli esercizi commerciali e rinvio

1. La compatibilità tra le zone del territorio urbano e la tipologia delle strutture commerciali, in relazione alla fascia dimensionale ed al settore merceologico di appartenenza, è stabilita dalla legislazione provinciale e dai Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, ai quali si rinvia per quanto non espressamente riportato nelle presenti norme d'attuazione.

Articolo 5 Zone in cui è ammesso l'insediamento di grandi strutture di vendita

1. L'insediamento di nuove grandi strutture di vendita all'interno delle zone definite dai Piani Regolatori Generali "insediamenti storici" è sempre consentito, fermo restando il rispetto della disciplina e degli strumenti di pianificazione in materia di urbanistica e di ambiente e, in particolare, di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione in materia di tutela degli insediamenti storici.
2. L'insediamento di nuove grandi strutture di vendita all'esterno delle zone definite dai Piani Regolatori Generali "insediamenti storici" **non è consentito**.
3. Al di fuori delle zone di cui al precedente comma 1 è ammessa la permanenza delle grandi strutture di vendita esistenti ed il loro ampliamento, nei limiti consentiti dalle leggi provinciali in materia.

4. Eventuali incompatibilità tra le prescrizioni di cui alle presenti Norme e la disciplina di zona dei vigenti Piani Regolatori Generali, sono superate mediante l'aggiornamento dei Piani Regolatori Generali entro 12 mesi dalla entrata in vigore delle presenti Norme.

Articolo 6

Valorizzazione commerciale dei centri storici

1. I Piani Regolatori Generali sono tenuti a recepire i seguenti obiettivi relativi al potenziamento dell'offerta commerciale e integrata dei contesti di centro storico:

- mirare a completare il sistema territoriale, con l'obiettivo di incrementare la dotazione commerciale, favorendo una maggiore varietà, specializzazione ed integrazione fra formati e tipologia di offerta e ricercando una integrazione fra la fruizione turistica e l'offerta commerciale;
- evitare espressamente la localizzazione di nuove grandi strutture di vendita esterne ai centri storici, per il tangibile rischio afferente la desertificazione commerciale e l'impoverimento e minore vivibilità dei centri storici stessi;
- valorizzare i punti di eccellenza dei centri storici, da classificare, veicolare e sviluppare come "centri commerciali naturali";
- assegnare ai diversi centri storici dei Comuni della Comunità connotazioni specifiche, da mettere in rete fra loro, per creare sinergie ed una chiara valenza strategica per la crescita socio – economica, culturale e per la qualità della vita, nell'interesse di cittadini, frequentatori e delle attività economiche insediate;
- incrementare l'attrattività delle zone centrali con nuovi motivi di attrazione, anche valorizzando le botteghe storiche e quelle artigiane, rilanciando il ruolo delle piccole e medie imprese commerciali, artigianali, turistiche e dei servizi con una strategia di sviluppo concertata a livello sovracomunale;
- individuare un mix di funzioni ed iniziative, anche urbanistiche, per rendere maggiormente attrattive ed accessibili le aree centrali.

Articolo 7

Criteri per l'insediamento del commercio all'ingrosso

1. Sono demandate alle amministrazioni comunali le competenze per la localizzazione e la disciplina del commercio all'ingrosso. Ciò nonostante i PRG, al fine di ridurre per quanto possibile gli effetti negativi sull'assetto insediativo, dovranno attenersi agli indirizzi ed ai criteri generali di urbanistica del settore commerciale riportati ai commi seguenti.

2. I Comuni possono riservare specifiche zone per l'insediamento del commercio all'ingrosso nelle aree produttive del settore secondario di livello locale, ai sensi dell'articolo 33, comma 11, delle Norme del Piano Urbanistico Provinciale.

3. Il commercio all'ingrosso è un'attività in genere compatibile con le zone individuate per l'insediamento del commercio al dettaglio, qualora le due attività siano esercitate congiuntamente.

4. L'individuazione da parte dei PRG delle aree da destinare al commercio all'ingrosso deve considerare la presenza delle infrastrutture di collegamento, dei

servizi complementari richiesti e la compatibilità sotto il profilo della tutela ambientale e paesaggistica coi contesti insediati.

5. Il commercio all'ingrosso di merci ingombranti, che comportano movimentazione di mezzi anche pesanti, è escluso dalle aree destinate in prevalenza alla residenza.

Articolo 8

Parametri urbanistici e standard di parcheggio per grandi strutture e centri commerciali

1. Per gli standard urbanistici e di parcheggio si fa puntuale riferimento a quanto stabilito dai “Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale” approvati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 1339, dd. 1 luglio 2013.